

D.Lgs. 21 gennaio 2011, n. 11 ⁽¹⁾

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'*articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574*, in materia di riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, nonché di esclusione dall'obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell'ordine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'*articolo 87, quinto comma, della Costituzione*;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670*, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574*, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;

Visto l'*articolo 2199 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, che riproduce l'*articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226*, abrogata dallo stesso Codice;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'*articolo 107, comma secondo, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670*;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri della difesa, della giustizia, dell'interno e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Il comma 1 dell'*articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574*, è sostituito dal seguente:
«1. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme del presente decreto da parte delle Forze di polizia indicate all'*articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121*, nel reclutamento del personale deve essere riservata, in base al fabbisogno di personale occorrente per

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 febbraio 2011, n. 48.

l'espletamento dei compiti di istituto, una aliquota di posti per i candidati che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca. Tale requisito risulta, per ciascun livello, dal possesso del corrispondente attestato previsto dall'*articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752*, e successive modificazioni. Ai suddetti candidati non è richiesto il requisito di cui all'*articolo 2199, commi 1 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*.».

2. Al comma 3 dell'*articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574*, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, fermo quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.